

Avv. Maria Rosaria Pontoriere  
Via Tenente Formicola n. 4  
80026 Casoria (Na)  
tel. 0815404465 - fax 081.757.74.16

**TRIBUNALE DI MANTOVA**

**- Sezione Lavoro e Previdenza -**

***Ricorso ex art 414 c.p.c. con contestuale istanza per la determinazione delle  
modalità della notificazione ex art 151 c.p.c.***

\*\*\*\*\*

**Per:-** la signora **PONTORIERE BARBARA** nata a Casoria (NA) in data 28.04.1977 c.f. PNTBBR77D68B990G e residente in San Giorgio Bigarello (MN) alla Via Giovanni Falcone 34, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Pontoriere (PNTMRS72E58B990W) con studio in Casoria (NA) alla Via Tenente Formicola 4 presso cui elettivamente domicilia, giusta procura rilasciata su atto separato sottoscritto con firma digitale e congiunto al ricorso mediante strumenti informatici. Il suddetto difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 170 e 176 c.p.c. Il co., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0817577416 o indirizzo di posta elettronica certificata [mariarosariapontoriereavvocatinapoli@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:mariarosariapontoriereavvocatinapoli@avvocatinapoli.legalmail.it).

**Contro: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.** (c.f. 80185250588) con sede in Roma al Viale Trastevere 76/A domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato (PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

**Nonché: Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia**, Via Pola, 11 – 20124 – Milano PEC: [drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it) CF 97254200153 domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata censito nel registro denominato "Reginde", pubblicato sul sito ufficiale "www.avvocaturastato.it/pec/pro\_civile": "ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it"

**Ufficio scolastico per la Lombardia Ambito Territoriale di Mantova** - via Cocastelli, 15 - 46100 Mantova PEC [uspmn@postacert.istruzione.it](mailto:uspmn@postacert.istruzione.it) - CF 80019600206

domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Mantova, [uspmn@postacert.istruzione.it](mailto:uspmn@postacert.istruzione.it)

**Nonché:** i docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Mantova in cui la ricorrente è iscritta (terza fascia, classe di concorso A047, A045, valide per gli aa. ss. 2017-2020) e in virtù dell'inserimento *pleno iure* della ricorrente nella II fascia valide per il triennio 2017/2020, classe di concorso A047, A045, sarebbero scavalcati in graduatoria in caso di accoglimento del ricorso.

### ***Premesso***

- 1) la Dr. ssa Pontoriere Barbara ha conseguito in data 16.03.2006 per l'anno accademico 2005/2006 la laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà degli Studi di Napoli Federico II con votazione 102/110;
- 2) Che a completamento del proprio curriculum professionale si è iscritta per l'anno accademico 2017/2018 al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU presso l'Istituto Suor Orsola Benincasa in Napoli, sostenendo gli esami di antropologia (12 crediti), pedagogia (6 crediti) e psicologia (6 crediti), e raggiungendo gli obiettivi formativi per il settore psico - antropo - pedagogici o nelle metodologie didattiche (allegato A D.M. 616/2017) coma da certificazione amministrativa del 06.09.2018, titolo, quest'ultimo, abilitativo per l'accesso alla selezione concorsuale ex art 5 del D. Lgs 59/2017;
- 3) Che con domanda del 16.06.2017 prot. 2237 Modello A2 presentata presso l'Ufficio scolastico I.T. Commerciale I.T.E.S. Alberto Pitentino in Mantova richiedeva l'inserimento nelle graduatorie di III fascia per gli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 classe di concorso A047, A045. A seguito del conseguimenti dei CFU la graduatoria, seppure semestrale, non veniva aggiornata.

- 4) Che la ricorrente non è stata mai reclutata a causa della posizione assunta in graduatoria;
- 5) Che a seguito della riapertura straordinaria dei termini per l'aggiornamento della graduatoria di II fascia con presentazione delle domande entro il 18.10.2019, la ricorrente con domanda del 16.10.2019 prot. 12334 Modello A3 presentata presso l'Ufficio scolastico I.T. Commerciale I.T.E.S. Alberto Pitentino in Mantova faceva richiesta di inserimento nelle graduatorie di II fascia per gli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 classe di concorso A047, A045, allegando all'uopo, quale titoli abilitativi, il conseguimento della laurea e il possesso dei 24 CFU.
- 6) Che in data 18.10.2019 il Dirigente Scolastico dell'I.T. "Alberto Pitentino", rigettava la richiesta così motivando: *"In merito alla sua richiesta prot. 12334 del 16.10.2019, tendente ad ottenere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di 2^ fascia aa.ss. 2017/2020, si comunica che: 1) l'aggiornamento delle graduatorie di istituto con scadenza 18.10.2019 riguarda l'elenco aggiuntivo in cui può inserirsi il docente che ha conseguito l'abilitazione dopo il 24 giugno 2017 ed entro il 1 ottobre 2019; 2) la Laurea più i 24 CFU non costituisce titolo di abilitazione all'insegnamento, ma è uno dei titoli richiesti per l'accesso al concorso ordinario. Pertanto la sua richiesta non può essere accolta"*
- 7) Che in disprezzo della valenza abilitante dei 24 CFU per il reclutamento concorsuale, **reclutamento riservato ai docenti abilitati**, la ricorrente, anche a seguito di domanda del 16.10.2019, risulta inserita nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto per il triennio 2017/2020. Invero la ricorrente pur essendo in possesso di titolo abilitante - laurea e 24 CFU in specifici settori disciplinari, per effetto della statuizione preclusiva del DM 374/2017 e successivi DM che prevedono una diversa abilitazione, non è stata inserita nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto;

8) La ricorrente, per l'a.s. 2019/2020 sarà scavalcata in graduatoria da tutti i docenti della 2° fascia.

9) che le graduatorie di istituto hanno validità triennale e sono articolate in tre fasce:

- prima fascia: comprende i docenti iscritti nella I, II, III fasce delle Graduatorie ad esaurimento;

- seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione ma non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;

- terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria di I e II grado non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento

12) Che i crediti formativi in possesso dalla ricorrente (24 CFU) volti a conseguire conoscenza e preparazione nelle discipline didattiche e di insegnamento e quindi ad acquisire un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente, sono, per espressa previsione normativa di cui all'art 5 di cui al D.Lgs 59/2017, titolo di accesso alla procedura concorsuale. Invero ai sensi della citata norma di cui al D. Lgs 13 aprile 2017, n. 59 dettato in tema di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria: *“Costituisce **titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico [..]; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”***.

- 13) Che, ancora, ai sensi dell'art 1 comma 110 della legge 107/2015: *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali”*
- 14) **Che dalla coordinata lettura dell'art 1 comma 110 della legge 107/2015 e dell'art 5 D. Lgs 59/2017 nella parte in cui riconoscono i 24 CFU in specifici settori disciplinari di cui la ricorrente è in possesso, titolo di accesso concorsuale, emerge l'efficacia normativamente stabilita per i 24 CFU di “titolo abilitativo”.**
- 15) Che, contrariamente, il D.M. n. 374 del 2017, **fonte normativa sottordinata rispetto ai richiamati principi di fonte primaria**, e consequenzialmente del D.M. 11 maggio 2018 e del successivo DDG 11.06.2018, dettato in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia in tema di Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto prevede all'art 1 e ss: “ Per gli anni scolastici 2017/20] 8, 2018/20 I9 e 2019/2020, sono costituite [...] specifiche graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt, 5 e 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, di seguito denominato Regolamento. Art 2 Con il presente decreto sono aggiornate la II e la III fascia delle graduatorie di cui al comma L che sostituiscono quelle vigenti negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016,

2016/2017. Pertanto, le graduatorie di II e III fascia, aggiornate in applicazione del presente decreto, hanno validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze di cui agli artt. 1 e 7 del Regolamento, secondo l'ordine di priorità indicato dall'articolo 5, comma 3, del medesimo Regolamento. [...]. art 4. ***Per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento, laddove compatibili con la normativa vigente ed integrate dalle disposizioni del presente decreto***” All’art. 2 intitolato “Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto” si legge: 1) *Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 1051/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID; 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni”;*

- 16) Che dedotta la violazione ai precetti di cui all'art. 1, comma 110 della L. n. 107 del 2015 e D.Lgs. n. 59 del 2017 art. 5 e 17 (Cons Stato ordinanza 6229/2018), per i decreti ministeriali del D.M. n. 374 del 2017, D.M. 11.05.2018 e 11.06.2018, e pertanto fonte regolamentare subordinata rispetto alla normativa di rango primario, **per i detti motivi gli stessi vanno disapplicati**. Rilevato altresì che all'art 4 del citato D.M. si prevedono che: ***Per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento, laddove compatibili con la normativa vigente*** e quindi che si subordina espressamente l'efficacia della statuizione solo ove compatibile con la **normativa vigente - nazionale e comunitaria. La subordinazione della efficacia della norma regolamentare a quella del sistema vigente è prevista per espresso rinvio nella norma, di talchè accertata la violazione dei detti precetti** per "incompatibilità" con la normativa primaria la stessa, anche per tale motivo, va disapplicata. In particolare si chiede la disapplicazione del D.M. n. 374 del 2017 con la conseguenziale illegittimità del D.M. 11 maggio 2018 e del successivo DDG 11.06.2018, mediante il riconoscimento del diritto all'accesso della ricorrente alla II fascia delle graduatorie GI in quanto possessore del titolo abilitativo rappresentato dai 24 CFU;
- 17) Che subordinatamente, nella ipotesi di rigetto della chiesta disapplicazione, va rilevato l'art 2 punto 6) del D.M. quanto ai titoli di accesso alla II fascia della graduatoria richiama ***"o altre abilitazioni"***. In forza della normativa primaria di cui all'art 5 D. Lgs 59/2017 e art 1 comma 110 della L. 107/2015 nell'inciso "altre abilitazioni" andrà recepita la normativa primaria e quindi attribuita valenza ai 24 CFU quale titolo abilitativo. Di tanto si chiede l'accertamento e la conseguente declaratoria.
- 18) Che alla luce delle allegazioni in fatto, la ricorrente, previa disapplicazione della normazione impugnata ovvero in via subordinata a seguito di accertamento e declaratoria giudiziale del recepimento nel D.M. dei titoli abilitativi riconosciuti dal D. Lgs 59/2017 (24 CFU) nella parte in cui rinvia ad "o altri titoli

abilitativi”, rivendica il diritto a vedersi riconosciuto il diritto all’inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo in forza dei titoli abilitativi, la laurea conseguita ed il possesso dei 24 CFU di cui chiede l’accertamento, in applicazione della richiamata normativa di rango primario con condanna, previa disapplicazione in via principale dei D.M. nella parte in cui non riserva la possibilità di inserimento nelle II fascia delle graduatorie di Istituto e Circolo ai laureati in possesso dei 24 CFU, quale titolo abilitativo per violazione di legge ovvero in via subordinata il riconoscimento di “altre abilitazioni” dei dedotti titoli mediante recepimento della normativa nazionale e comunitaria, con condanna dei convenuti all’inserimento nella detta graduatoria.

In diritto.

***- Della giurisdizione del Tribunale Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.***

Quanto al preliminare profilo processuale della sussistenza della giurisdizione del Giudice adito rispetto alla prospettazione delle domande (petitum sostanziale) di cui al ricorso, va premesso che con D.M. n. 235 del 2014 all’art 11 comma 6 viene stabilito che “la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro”. Rientra nella giurisdizione del G.O. il potere di verificare in via incidentale la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione delle P.A. (per eventuale disapplicazione) qualora il giudizio verta su posizioni di diritto soggettivo del lavoro in relazione ai quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solo presupposti.

Il Tar del Lazio con sentenza 8498/2013 e il Consiglio di Stato (adunanza Plenaria n. 11/2011; Consiglio di Stato 6212/2012) hanno devoluto la giurisdizione al Giudice del Lavoro per quanto concerne l’impugnativa delle graduatorie ad esaurimento, cui è attratta la domanda di inserimento in una determinata graduatoria provinciale, in quanto permane il potere del giudice ordinario di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria” (SS.UU. n. 27991/13) con possibilità per il ricorrente, leso dalla condotta del MIUR di disapplicazione di una specifica graduatoria provinciale nella



parte in cui non compare incluso al fine di ottenere l'Inesimento, previa disapplicazione degli atti sub-primari.

*“Il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una nota sentenza (Corte di Cassazione n. 3032 dell'08 febbraio 2011) in virtù della quale la giurisdizione sull'impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché i provvedimenti concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione del personale docente, non assumo veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzativi autoritativi, ma atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art 5 comma 2 D. Lgs n. 165/2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi (Ad. Pl. n. 11 del 2011), avendo la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione delle graduatorie utile per l'eventuale assunzione. Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice del ordinario” (Consiglio di Stato)*

Sul punto, con intervento adesivo: *“la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale [..] con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali” (Consiglio di Stato 12.07.2014 n. 11).* Segue il TAR del Lazio *“la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all'inserimento, con la conseguenza che la giurisdizione a conoscere della legittimità del medesimo, eventualmente, disapplicandolo, ai sensi degli arti 4 e 5 L.A.C. è attratta alla Giurisdizione del giudice ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento. Peraltro, i più recenti orientamenti, [...] affermano che sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti ed a esaurimento delle scuole sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto” (cfr Tar Lazio 03.06.2014 n. 5875; in senso conforme Tar Lazio 4202/14; Tar Lombardia 629/14; Casa SS.UU 3399/2008)*

Nel rapporto lavoristico di pubblico impiego contrattualizzato ogni atto di gestione di tali rapporti rappresenta espressione, non di una potestà amministrativa, ma della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro (Cass. sez. un. n. 41 del 24.2.2000; Cass. n. 9650 del 17.7.2001; Cass. n. 1241 del 28.1.2003; Cass. n. 6348 del 18.4.2003; Cass. n. 11589 del 28.7.2003; Cass. n. 9747 del 21.5.2004). I detti rapporti sono attratti nel regime di diritto privato del lavoro con conseguente irrilevanza dei vizi del provvedimento amministrativo (Corte Costituzionale sentenza n. 275 del 23.7.2001)

*"In tema di rapporto di lavoro privatizzato, gli atti e procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro [...] Ne consegue che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi, ma il potere amministrativo autoritativo si trasforma in potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale"* (Cass. n. 3360/2005) di talchè i singoli atti di gestione o di organizzazione non sono sindacabili alla stregua dei tradizionali vizi dell'atto amministrativo, ma secondo quelli propri della patologia dei negozi giuridici, derivanti dalla violazione della disciplina legale o contrattuale che presiede all'attività paritetica della pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 21660/2008; Cass. n. 11103/2006)

***- Della illegittimità dei D.M. n. 374 del 2017; D.M. 11 maggio 2018 e del successivo DDG 11.06.2018. Disapplicazione per violazione della normativa nazionale di fonte primaria (art 5 D. Lgs 59/2017) e sovranazionale***

Le doglianze della ricorrente per violazione del diritto soggettivo all'inserimento nella II fascia delle GI, che radicano l'interesse all'azione giudiziale, trovano fonte nel carattere illegittimamente preclusivo dei D.M. n. 374 del 2017 e dei D.M. 11.05.2018 e 11.06.2018 - in tema di formazione ed aggiornamento delle graduatorie - che escludono il diritto all'inserimento nella II fascia della graduatoria scolastica di Istituto e circolo i soggetti in possesso di titoli abilitativi - 24 CFU, abilitazione normata dal D. Lgs. 59/2017 ma non recepita dai D.M., in violazione della

normativa sia nazionale che sovranazionale. La ricorrente, **pur essendo abilitata per il possesso dei 24 CFU ai sensi del D.Lgs. n. 59 del 2017**, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale di accesso nei ruoli docenti nelle scuole secondaria **per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professionale** a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181 lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107”* che ridefinisce il concetto di "abilitazione" di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 110 in tema di reclutamento concorsuale, **non è inserita in seconda fascia**, per la preclusione operata dalla richiamata normativa. Il D.M. n. 374 del 2017 statuisce all'articolo 2 rubricato "Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" che: *"hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli **..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n. 107/2016)** ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:*

*1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);*

*2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID..."*

Esclude pertanto quale titolo abilitante il conseguimento dei 24 CFU in contrasto con la normativa nazionale di cui all'art. 1 comma 110 di cui alla L. n. 107 del 2015 come attuata dal legislatore delegato mediante il D.Lgs. n. 59 del 2017 e va pertanto disapplicato.

Mediante la pubblicazione del D. Lgs del 13 aprile del 2017 è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l’art 1 comma 181 della L. 107/2015. Mediante tale novella, sulla scorta delle legge delega che continua a richiedere l’abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i

titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito dei "tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 CFU" (cfr arte 5 e 17 D. Lgs n. 59/2017).: "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, **esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento** e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità..."

*"La comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione e l'abilitazione è stata fin da ora definita come superamento dei TFA, PAS e SSIS; a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art 1 co. 110 L. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsto dall'Allegato A del D.M. 616 del 2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio; ergo, il concetto di abilitazione - finora inteso come conseguimento dei percorsi Tra, Pas e Ssis - è stato ridefinito dal conseguimento dei 24 CFU in specifici settori disciplinari [...] **Ciò è confermato da espressa disposizione legislativa**" (Tribunale di Roma sentenza n. 2823/2019 del 22.03.2019), crediti in possesso della ricorrente.*

Da tanto emerge:

- a) l'abilitazione fino alla legge delega era associata al conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS;
- b) Il nuovo panorama normativo (D. Lgs 59/2017) ridefinisce il requisito dell'abilitazione che riconosce nel conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplina-

ri, titolo di accesso ai futuri concorsi: a partire dal prossimo concorso non è più previsto, quale requisito di accesso, il conseguimento dei Tfa, Pas e SSIS quale abilitazione: possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. n. 616 del 2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio. Il legislatore all'art 5 del D. Lgs 59/2017 intende "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu. Individua l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf. *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche"*

- c) In questo quadro la condotta del Ministero che non ha consentito alla ricorrente di partecipare alla fase transitoria della procedura concorsuale è illegittima
- d) Alla luce del delineato quadro normativo la ricorrente, in possesso sia del titolo di laurea che dei 24 CFU vanta un titolo di abilitazione come ridefinito dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs. n. 59 del 2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 L. n. 107 del 2015) che le conteste di partecipare al concorso riservato agli abilitati ma, in forza della regolamentazione preclusiva dei D.M., non può accedere alle graduatorie di seconda fascia - riservate ai docenti abilitati. Quindi due diversi titoli di abilitazione, nell'ambito del medesimo alveo del pubblico impiego: l'uno - i 24 CFU - normato dal D. Lgs 59/2017 per il reclutamento concorsuale; l'altro, dal D.M. 374 del 2017 e seguenti che per la forma-

zione ed aggiornamento delle graduatorie, sempre in tema di reclutamento dei docenti, non riconosce i 24 CFU come titolo di abilitazione.

Ciò configura a) una disparità di trattamento in violazione dell'art 3 della Costituzione nella misura in cui a medesima fattispecie di accesso alla professione di docente - che si sdoppia per l'incapacità del sistema statale - in due sottosistemi di accesso, l'una a mezzo concorso e l'altra a mezzo graduatorie, accomunate dal medesimo obiettivo dell'accesso alla professione e b) la negazione all'accesso al pubblico impiego per i titolari di percorsi abilitanti (24 CFU) volti all'acquisizione di competenze didattiche specifiche, normato e consentito per il reclutamento a mezzo del pubblico concorso il tutto in violazione dell'art 97 Costituzione che fissa il requisito del pubblico concorso quale accesso al pubblico impiego a mezzo di procedura aperta, di tipo comparativo, volta a selezionare i migliori tra gli aspiranti e congrua, che consente di verificare la professionalità necessaria a svolgere mansioni caratteristiche, per tipologia e livelli, del posto di ruolo da ricoprire; c) la violazione del principio di eguaglianza di accesso ai pubblici uffici ex artt 51 e 97 Cost.

La giurisprudenza di merito, recependo i principi più volte ribaditi dalla normazione comunitaria, mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dei principi comunitari ritiene la "qualificazione professionale" quale esclusivo requisito di esercizio della professione regolamentata come previsto dalla normativa comunitaria, escludendo che l'abilitazione - mero espediente di programmazione delle assunzioni - rientri nel requisito di "qualificazione professionale".

**L'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.**

*"Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovrana-*

zionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi". Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs. n. 206 del 2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Pertanto il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della L. n. 107 del 2015 evidenziare la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Ciò sembra confermare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione. Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse. Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e il D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE". La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; i titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata". I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla norma-

*tiva dell'Unione Europea. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea. Il Ministero dell'Istruzione, mediante D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. n. 39 del 1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale". Senza trascurare che l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53). “La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie” Peraltro il legislatore nazionale, non senza contraddizioni, ha iniziato il percorso di adeguamento della normativa interna a quella Europea. Invero, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'eserci-*



zio della professione di docente. Come si è detto le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento per la partecipazione o titoli che consentono l'accesso ai concorsi in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della L. n. 244 del 2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili..." In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione ma dal titolo sottostante e tale procedura non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente” (Tribunale di Roma sezione lavoro 2823/2919; in senso conforme Tribunale di Siena; Tribunale di Cassino)

Sul punto, a seguito dell'esame della normativa nazionale e comunitaria, il Tribunale di Roma statuisce che: “la normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme comunitarie. Peraltro il legislatore nazionale, non senza contraddizioni, ha iniziato il percorso di adeguamento della normativa interna a quella Europea” e conseguenzialmente disapplica tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alle Graduatorie ed alla fase transitoria del concorso prevista dall'art. 17 D.Lgs. n. 59 del 2017 (Tribunale di Roma sentenza n. 2823/2019 pubbl. il 22/03/2019; in senso conforme Tribunale di Cassino sezione lavoro; Tribunale di Siena sezione lavoro).

Alla luce dei chiari principi enunciati, la ricorrente, in possesso della “qualifica professionale” in virtù dei titoli allegati, ha diritto a vedersi inserita a pieno titolo nella II fascia della Graduatoria di Istituto e Circolo, non potendosi ritenere preclusiva

l'elencazione in tema di titoli abilitati nei D.M. impugnati, in quanto meri strumenti di programmazione all'accesso e non rappresentano, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente e non rivestono pertanto il rango di idonei strumenti selettivi per l'accesso alla professione

In via subordinata allorquando si ritenessero le dette argomentazioni non accoglibili ai fini della chiesta disapplicazione dei D.M. con conseguente riconoscimento del diritto della istante a vedersi inserita nella II fascia della graduatoria, si chiede accertarsi comunque la continuità del D.M. ai precetti di legge richiamati e pertanto la preclusa efficacia alla luce dell'inciso: "laddove compatibili con la normativa vigente"

Ancora in via subordinata nel richiamo "oltre abilitazioni", in applicazione della fonte primaria, riconoscere nella norma di chiusura l'efficacia della abilitazione ai 24 CFU

Infine a completamento va dedotto che il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I.

Pertanto:

- a) alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa nazionale in aderenza e nel rispetto della direttiva comunitaria, non assumono rilevanza ai fini dell'accesso alla professione di docente le "abilitazioni" previste in sede regolamentare di talchè l'elencazione dei D.M. impugnati non ha efficacia preclusiva per l'accesso alle graduatorie;
- b) Ingiustificata ed illegittima, contraria ai precetti costituzionali richiamati è la previsione, per le medesime fattispecie in tema di accesso alla professione, di

titoli abilitativi per la selezione concorsuale (criterio cardine di assunzione nella PA) e “abilitazioni” previste in sede regolamentare per l’accesso mediante le graduatorie.

Tanto premesso, la ricorrente ut suora elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa

### ***Ricorre***

Dinanzi il Tribunale di Mantova sezione Lavoro affinché, fissata l’udienza di composizione delle parti, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, Voglia così provvedere.

- 1) Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del D.M. n. 374 del 2017, art. 2 lettera A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti e comunque impugnati, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, ovvero in via subordinata mediante il riconoscimento di “o altre abilitazioni” contenuta nel D.M. 374 del 2017 delle abilitazioni riconosciute dall’art 5 D. Lgs 59/2017 accertare e dichiarare il possesso in capo alla ricorrente della “qualificazione professionale” e/o del titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 CFU ovvero dal solo diploma di laurea e quindi accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita a pieno titolo nella II fascia delle G.I. della Provincia di Mantova classe di concorso A047 e A045, condannare il Ministero e gli enti convenuti ed ordinare, in persona del legale rappresentante p.t., per quanto di specifica competenza, di inserire la ricorrente nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso A047 e A045 per la Provincia di Mantova ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, come per legge.
- 2) Vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore distrattario.

Si deposita:

1. Mandato alle liti
2. Attestato di laurea

3. attestato CFU
4. Domanda del 2017
5. Domanda del 16.10.2019
6. Rigetto del 18.10.2019
7. DM n. 374/2017;
8. D.M.del10.8.2017n.616;
9. D.M. 92/2019
10. Sentenza Tribunale di Roma n.2823/2019

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e quindi il contributo unificato è pari ad euro 259,00.

Avv Maria Rosaria Pontoriere

***Istanza di determinazione delle modalità di notificazione ex art 151 c.p.c.***

L'Avv Maria Rosaria Pontoriere nq di procuratore della signora Pontoriere Barbara, giusta procura in calce

*Premesso*

- 1) che il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento pieno iure nella II fascia delle G.I. per la provincia di Mantova valide per il triennio 2017/2020 per la classe di concorso A045 e A047;
- 2) Che ai fini dell'instaurazione del contraddittorio il ricorso va notificato a tutti i potenziali controinteressati - docenti iscritti nella III e II fascia delle G.I. nelle graduatorie del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2019/2020 classe di concorso A045 e A047 per la Provincia di Mantova, nelle quali la ricorrente ha chiesto l'inserimento, ma anche tutti gli aspiranti/candidati ad oggi non ancora inseriti;
- 3) Che i nominati degli iscritti alle graduatorie rappresentano "dati sensibili" per espressa statuizione normativa e che per tale motivo non accessibili;

*Ritenuto*

- Che la notifica ai controinteressati, iscritti ed aspiranti non ancora inseriti, nei modi ordinari risulterebbe impossibile non solo per l'immenso numero dei destinatari ma per l'impossibilità alla identificazione anagrafica;

- Che ai sensi dell'art 151 c.p.c. comma 1 c.p.c. "qualora la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà della identificazione di tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami";
- Che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- Che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio: *"non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"* (Consiglio di Stato IV Sezione 19.02.90 n. 106)
- Che anche allorquando la pubblicazione per pubblici proclami raggiunge il suo scopo in punto di fatto, resta la disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione eseguita in via ordinaria che ha piena contezza del contenuto dell'atto notificato in via integrale, rispetto alla conoscenza del giudizio mediante avviso sulla G.U. ai cui destinatari restano sconosciute le allegazioni in fatto ed in diritto e le richieste ai fini dell'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente sancito;
- Che comunque la detta modalità di notificazione è oltremodo gravosa ed onerosa per la ricorrente
- Che prevista è la facoltà del Giudice adito autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello telematico o per fax ex art 151 c.p.c.
- Che il Tar del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami ex art 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (Tar Lazio 176/09; 177/09; 178/09; 179/09)
- Che il Tribunale di Genova sezione lavoro RG 3578/11 disponeva per ricorso simile la notificazione del ricorso e provvedimento di fissazione di udienza mediante inserimento nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero
- Che detto sito appare più idoneo al raggiungimento dello scopo in quanto il sito del Ministero - sede locale - è costantemente seguito dai candidati ed aspiranti alle graduatorie in quanto mezzo di comunicazione ufficiale e strumento di pubblicazione dei provvedimenti

- Che ai sensi dell'art 151 c.p.c. il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei in considerazione delle circostanze concrete e delle esigenze di maggiori celerità

Tanto premesso si fa

*Istanza*

Affinché il Giudice adito autorizzi la notificazione del ricorso e provvedimento di fissazione di udienza con modalità diverse rispetto alla tradizionale notifica per pubblici proclami ed autorizzi la notificazione del ricorso ai controinteressati, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito ufficiale delle amministrazioni - MIUR e/o ufficio scolastico regionale e provinciale - ai seguenti indirizzi in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.**

(c.f. 80185250588) PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it)

- **Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia** PEC: [drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it) CF

97254200153; [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);

**Ufficio scolastico per la Lombardia Ambito Territoriale di Mantova** PEC [uspmn@postacert.istruzione.it](mailto:uspmn@postacert.istruzione.it) - CF 80019600206

Avv Maria Rosaria Pontoriere